

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

---

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE


---

3

---

NUOVA SERIE - ANNO III 2015

---



EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

---

DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA  
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

Fondati da CESARE MOZZARELLI

## 3

---

NUOVA SERIE - ANNO III 2015

---

Milano 2015

---

EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

---

# ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

Dipartimento di Storia Moderna e contemporanea

Università Cattolica del Sacro Cuore

Nuova Serie - Anno III - 3/2015

ISSN 1124-0296

---

## **Direttore**

ROBERTINO GHIRINGHELLI

## **Comitato scientifico**

CESARE ALZATI - GABRIELE ARCHETTI - GILIOLA BARBERO -

PIETRO CAFARO - LUCA CERIOTTI - EMANUELE COLOMBO -

CHIARA CONTINISIO - CINZIA CREMONINI - MASSIMO FERRARI -

ROBERTINO GHIRINGHELLI - DANIELE MONTANARI - IVANA PEDERZANI -

ELENA RIVA - PAOLA SVERZELLATI - PAOLA VENTRONE

## **Segreteria di redazione**

ANDREA BRAMBILLA

Per la selezione dei contributi da pubblicare la rivista segue il metodo della revisione tra pari basata sull'anonimato, avvalendosi dei membri del Comitato scientifico e di studiosi esterni italiani e stranieri.

© 2016 **EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica**

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano - tel. 02.7234.2234 - fax 02.80.53.215

*e-mail:* editoriale .dsu@educatt.it (*produz.*) - librario.dsu@educatt.it (*distrib.*)

*web:* www.educatt.it/libri/ASMC

*questo volume è stato stampato nel mese di dicembre 2016*

*presso la Litografia Solari - Peschiera Borromeo (Milano)*

*con tecnologia e su carta rispettose dell'ambiente*

ISBN 978-88-9335-102-7

## INDICE

Nota editoriale	5
-----------------	---

### SAGGI

FRANCESCA RUSSO Politics, power and republicanism in Florentine Renaissance: Donato Giannotti. History of the edition and of the European circulation of his essay upon venetian constitution	9
--	---

ROBERTO QUIRÓS ROSADO Patronato regio y clientelismo cortesano. La provisión de dignidades y beneficios eclesiásticos en la Italia de Carlos III de Austria, 1706-1714	33
---	----

ADELINA BISIGNANI Persona-valore e libertà dei moderni nella riflessione di Norberto Bobbio (1934-1965)	67
---	----

### PERSONAGGI DEL NOVECENTO ITALIANO

MARCELLO SAIJA Gaetano Martino	95
-----------------------------------	----

ALFREDO CANAVERO Filippo Meda	107
----------------------------------	-----

### OIKONOMICA

PIETRO CAFARO Local banking systems on both sides of the border: High Lombardy and Ticino between the nineteenth and twentieth century	131
---	-----

ANGELO MOIOLI Capitali e imprenditori svizzeri a Bergamo tra Ottocento e Novecento	145
--	-----

## MATERIALI

CARLO CARINI Pensieri paralleli sul cittadino: Bodin e Constant	169
--	-----

GIANFRANCO BORRELLI Dall'evanescenza del cittadino moderno alle nuove pratiche della cittadinanza di prossimità	177
---	-----

GUSTAVO GOZZI Cittadinanza e diritti	193
---	-----

BARBARA PISCIOTTA L'evoluzione della democrazia Dallo Stato nazionale al cosmopolitismo	209
---	-----

DAMIANO PALANO «Homo democraticus». Note per un ripensamento del rapporto tra cittadinanza e democrazia	229
---	-----

STEFANO PETRUCCIANI Cittadinanza e diritti sociali tra dimensione nazionale e prospettiva europea	265
---	-----

MARINA CALLONI Quale <i>identità</i> per l'Unione Europea? Per la costruzione di una cultura politica e di una politica culturale comune	279
--	-----

## ARGOMENTANDO

ANNA RITA GABELLONE Cosimo I. Dalla ragion di stato all'assolutismo	301
--	-----

Scritti scelti	329
----------------	-----



## Persona-valore e libertà dei moderni nella riflessione di Norberto Bobbio (1934-1965)<sup>1</sup>

ADELINA BISIGNANI

Il saggio analizza il pensiero politico e giuridico di Norberto Bobbio nel suo svolgimento dagli '30 agli anni '50 del Novecento.

Muovendo dall'iniziale interesse per la fenomenologia, Bobbio pone al centro della sua riflessione il concetto di "persona". Nella ricerca teorica di Bobbio tale concetto resterà centrale anche nel secondo dopoguerra, quando la sua attenzione si sposterà sulle tematiche del formalismo giuridico.

The essay analyzes the political and legal thought of Norberto Bobbio in its development from the thirties to the fifties of twentieth century. Moving from initial interest in phenomenology, Bobbio is at the center of his reflection on the concept of "person". This concept remains central even after World War II, when the focus will shift Bobbio 'on issues of legal formalism.

*Parole-chiave:* Fenomenologia; Persona; diritto; politica; formalismo giuridico.

### 1. *Dalla fenomenologia al positivismo giuridico*

Nella introduzione alla raccolta di scritti su Kelsen, *Diritto e potere*, è lo stesso Bobbio a fornire alcuni elementi per interpretare la sua formazione culturale. Egli ricorda che lui e Renato Treves, entrambi allievi di Gioele Solari, «indirizzati allo studio della filosofia tedesca», ritennero di doversi dividere il campo degli studi.

Lui [=Treves] – scrive Bobbio – avrebbe studiato la Scuola di Marburgo, cui si era ispirato Kelsen, io la fenomenologia, di cui erano apparsi allora i primi tentativi di estensione al diritto. [...] Mentre da Treves si può far cominciare la fortuna di Kelsen in Italia, anche se era apparso qualche scritto precedente, un seguito ai miei studi sulla fenomenologia della teoria del diritto non ci fu mai. Io stesso li abbandonai ben presto alla furia roditrice dei topi. Il mio kelsenismo, per cui sono considerato spesso uno

<sup>1</sup> Considero come periodizzanti le date di pubblicazione de *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica* e della prima edizione di *Giunaturalismo e positivismo giuridico*.

dei maggiori, se non il maggiore, responsabile della “kelsenite” italiana, cominciò molti anni dopo<sup>2</sup>.

È una pagina che sottolinea i limiti di quel primo approccio alla filosofia del diritto e che evidenzia l'insoddisfazione per una ricerca che verrà “bruciata” nell'arco di pochi anni. Tuttavia, non vanno sottovalutate (anche per la comprensione dei caratteri del suo successivo “kelsenismo”) le ragioni che, in quei suoi primi passi, muovevano Bobbio. Già ad una prima lettura il saggio su *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*<sup>3</sup> rende manifesto il bisogno di uscire dalle riduzioni idealistiche del diritto: il bisogno di evitare sia la riduzione crociana del diritto all'economico, sia la subordinazione del diritto alla sola autorità dello Stato teorizzata da Gentile. La via che Bobbio tenta è quella di fissare i caratteri di un “rapporto obbligatorio” tra i molteplici individui che compongono una società. In quel saggio si legge:

Tra gli atti sociali, alla cui categoria appartiene, l'atto giuridico si distingue per il carattere della reciprocità che gli conferiscono i due termini di diritto e di dovere. Nell'atto giuridico la direzione dall'io al tu è correlativa all'altra diversa direzione dal tu all'io [...] Gli atti giuridici hanno una struttura loro propria che non si può confondere con nessuno degli altri

<sup>2</sup> N. BOBBIO, *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992, p. 6. Per una ricostruzione complessiva della vita e della ricerca di Norberto Bobbio si vedano i seguenti saggi: N. MATTEUCCI, *Democrazia e autocrazia in Norberto Bobbio* (1985), in Id., *Filosofi politici contemporanei*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 67-95; E. LANFRANCHI, *Un filosofo militante. Politica e cultura nel pensiero di Norberto Bobbio*, Bollati Boringhieri, Torino 1989; T. GRECO, *Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma 2000; P. ROSSI (a cura di), *Norberto Bobbio tra diritto e politica*, Laterza, Bari 2005; V. PAZÉ (a cura di), *L'opera di Norberto Bobbio. Itinerari di lettura*, F. Angeli, Milano 2005; R. GIANNETTI, *Tra liberaldemocrazia e socialismo. Saggi sul pensiero politico di Norberto Bobbio*, Edizioni Plus, Pisa 2006; P.P. PORTINARO, *Introduzione a Bobbio*, Laterza, Bari 2008. Infine, anche se focalizzato sull'ultima fase della ricerca di Bobbio, è da tener presente il volume di D. ZOLO, *L'alito della libertà. Su Bobbio*, Feltrinelli, Milano 2008, che contiene venticinque lettere inedite di Bobbio all'autore. Strumenti indispensabili sono, naturalmente, la sua *Autobiografia*, A. PAPUZZI (a cura di), Laterza, Bari 1997 e la *Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993*, C. VIOLI (a cura di), Laterza, Bari 1995.

Tra le opere di Renato Treves (1907-1992), che insegnò filosofia del diritto presso l'Università di Milano, ricordiamo: *Introduzione alla sociologia del diritto*, Einaudi, Torino 1977, e *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, prefazione di M.G. LOSANO, Einaudi, Torino 1996 (1a ed. 1986). Sulla sua figura vi veda il saggio di N. BOBBIO, *Il pensiero filosofico e giuridico di Renato Treves* (1994), ora in Id., *La mia Italia*, Passigli, Firenze 2000, pp. 84-95.

<sup>3</sup> Istituto giuridico della Regia Università, Torino 1934.



infiniti atti della coscienza, e per rimanere nel campo degli atti sociali, né con gli atti economici né con gli atti etici<sup>4</sup>.

L'intento di Bobbio è quello di trovare una "essenza" del diritto, una sua "specificità", che consenta di sottrarlo alla subordinazione a un'altra "sfera dello Spirito". A tal fine, il ricorso all'approccio "eidetico", che la fenomenologia suggeriva, poteva risultare efficace. La successiva insoddisfazione per una tale ricerca non deve, perciò, far dimenticare la domanda da cui muoveva: come rivendicare l'*autonomia della filosofia e della scienza del diritto* rispetto ad altre Forme (o discipline) dello Spirito. In un periodo storico dominato dallo storicismo e dalle "culture della crisi", che per ragioni diverse tendevano a relativizzare la funzione del diritto, Bobbio tentava, attraverso la ricerca di una essenza (di un *eidōs*), di ancorare la scienza e la pratica del diritto a un sistema valoriale *certo*. Fissare il carattere *eidetico* del diritto aveva lo scopo di combattere la sua relativizzazione e, quindi, la sua subordinazione a volontà ideologiche o politiche. D'altra parte, la critica di ogni tentazione relativistica lo accompagnerà anche dopo la "scoperta" del kelsenismo. In Kelsen, egli vedrà, soprattutto, il modo per giungere alla neutralizzazione del conflitto tra valori opposti e, quindi, ancora una volta un modo per sottrarsi al relativismo e all'ideologismo.

È, però, con il saggio su *La filosofia del decadentismo* (1944) che le motivazioni anti-relativistiche della sua ricerca si chiariscono pienamente. In questo scritto, l'esistenzialismo e la fenomenologia appaiono come la rappresentazione filosofica di una crisi epocale. Analizzando gli argomenti dell'esistenzialismo, Bobbio osserva che non si può enfatizzare e ipostatizzare la situazione di crisi e, quindi, chiudersi nella dimensione di una perenne "angoscia esistenziale"; non è possibile annichilirsi nella contemplazione quasi estatica della crisi e ripiegarsi su se stessi. Dalla crisi bisogna uscire. Ed essa può essere superata, recuperando la nozione di "persona-valore". Così, nelle pagine de *La filosofia del decadentismo* può scrivere:

Il decadentismo, come degenerazione del titanismo romantico, esprime una esigenza di aristocratica differenziazione (la volontà di potenza); il personalismo, prima ancora che se ne approfondisca il suo significato teoretico, già ci richiama alle istanze più vive del democraticismo egualitario (i diritti naturali dell'uomo). [...] Quando si parla di una reviviscenza del personalismo a proposito dell'esistenzialismo, s'intende parlare di una riaffermazione del valore assoluto, in senso religioso, dell'individuo umano, in antitesi all'universalismo panlogistico e immanentistico dell'i-

<sup>4</sup> N. BOBBIO, *L'indirizzo fenomenologico*, cit., p. 144-145.

dealismo hegeliano e post-hegeliano, e al falso universalismo empirico e agnostico della sociologia positivista<sup>5</sup>.

E nelle pagine finali del saggio Bobbio insiste sul carattere programmatico del personalismo: il suo essere, innanzitutto, un progetto per superare la crisi di civiltà in cui era caduto il genere umano a causa della guerra:

L'uomo diventa persona per quel valore che egli acquista nella società degli uomini, in quanto gli uomini stessi, cominciando dalla madre che lo nutre sino al capo che lo comanda, glielo riconoscono in ragione del suo avere bisogno degli altri e del suo dare agli altri. Tutta l'etica, e quindi anche il valore della personalità morale, è in funzione dell'attuabilità della convivenza. Ogni altra fondazione dell'etica che non sia l'attuabilità della convivenza in un luogo e in un tempo storicamente dati, è fittizia e surrettizia [...] Di fronte all'irrazionalismo e all'antirazionalismo vittoriosi, la via per la quale il pensiero contemporaneo si trarrà fuori dal pelago del decadentismo, è la via di un nuovo e rafforzato razionalismo che abbia per guida non la ragione astratta, ma la ragione storica<sup>6</sup>.

Il personalismo è, dunque, la via per emanciparsi dalla relativizzazione dei valori che il decadentismo esistenzialista suggerisce. Di fronte al dramma dell'Europa moderna (che ha visto il sorgere di totalitarismi e due guerre mondiali) il concetto di persona indica la via per una fuori-uscita dalla crisi morale e politica. La difesa della persona-valore è il punto di partenza per la ricerca della pace e la costruzione di una "società giusta". Non vi può essere nessuna società conciliata con se stessa, se non ci sono regole che garantiscano la dignità e l'inviolabilità della persona. E il personalismo è quella filosofia che pone l'essenza e il fine del diritto nella regolamentazione dei rapporti tra l'"Io" e il "Tu"; è la filosofia più adatta a fissare le garanzie necessarie per la vita dell'"individuo sociale". Come ha notato Pier Paolo Portinaro<sup>7</sup>, è questo il modo in cui Bobbio traduce la lezione crociana sulla "religione della

<sup>5</sup> N. BOBBIO *La filosofia del decadentismo*, Chiantore, Torino 1944, pp. 90 e 91.

<sup>6</sup> *Ibi*, pp. 120-121. Sulla necessità di difendere la persona umana Bobbio insiste anche nella sua Prolusione su *La Persona e lo Stato*, letta il 6 novembre 1946 all'Università di Padova e pubblicata nell'"Annuario dell'Università di Padova dell'anno accademico 1946-47", Successori Penada Stampatori, Padova 1948, pp. 15-26, ora in N. BOBBIO, *Tra due repubbliche*, T. GRECO (a cura di), Donzelli, Roma 1996, pp. 72-86. Che l'idea della "dignità della persona umana" sia una costante della riflessione bobbiana è testimoniato anche dal fatto che su tale tema egli ritorni anche nel saggio *Diritto e Stato nell'opera giovanile di Aldo Moro*, in "Il Politico", 45 (1980) 1, pp. 7-26, poi ripubblicato, con il titolo *Il giovane Aldo Moro*, in ID., *Dal fascismo alla democrazia*, M. BOVERO (a cura di), Baldini & Castoldi, Milano 1997, pp. 283-307.

<sup>7</sup> Cfr. P.P. PORTINARO, *Introduzione a Bobbio*, cit., pp. 62-63.

libertà”. Se Croce aveva interpretato l’epoca storica iniziata con la Rivoluzione Francese come l’epoca della “religione della libertà”, Bobbio pensa questa stessa epoca come l’“età dei diritti”: come l’epoca in cui gli uomini hanno conquistato i propri diritti civili e politici. In questa età, funzione e compito del diritto divengono l’affermazione della libertà e della dignità della persona, non più vista nella sua pura individualità ma nel suo co-esistere con l’altro.

La impostazione teorica di Bobbio ha chiare connessioni con la coeva riflessione di Capitini, di Calogero e di Calamandrei. Il principio della interdipendenza dell’“Io” con il “Tu” e del riconoscimento dell’“aver bisogno degli altri” e del “dare agli altri” è facilmente rintracciabile in questi autori. È in quest’area culturale (liberalsocialista) che la “persona” diviene il principio etico fondativo del diritto e della vita sociale<sup>8</sup>. Si tratta, comunque, di un *personalismo laico* che non ricerca alcuna giustificazione o fondazione teorica nella Trascendenza, ma nell’affermazione della dignità umana e dell’individuo come *individuo sociale*.

La elaborazione di una concezione laica della persona umana trova, in questi stessi anni, una ferma opposizione nella ricerca di Galvano Della Volpe. Questi sviluppa un’analisi dei testi di Marx che lo porta a una critica del concetto di persona-valore. L’obiettivo teorico era la decostruzione tanto della concezione cattolica della persona umana, quanto di quella liberalsocialista, che egli identifica con il “revisionismo” di Bernstein, Mondolfo e Croce. Della Volpe oppone al concetto di persona-valore il concetto di “uomo-lavoro” e tenta di fondare su questo concetto una teoria della rivoluzione socialista. Nel saggio su *La libertà comunista* egli scrive:

Il problema di un ordine sociale, significando il problema di una società degna del nome, di una società *sociale* o società verace e non apparente, resta completamente estraneo a chi muova dal principio della mera primarietà della persona rispetto alla società in genere<sup>9</sup>.

E ancora:

La *distinzione* della vita individuale, in quanto essa è personale e in questo è sottoposta a una determinata branca di lavoro, è infine *illusoria*: per-

<sup>8</sup> Sulla elaborazione teorica di Calogero e Capitini rinvio al mio *Intellettuali e Stato*, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2015, ma si vedano anche: D. COFRACESCO, *Europeismo e cultura. Da Cattaneo a Calogero*, Ecig, Genova 1981, e P. BAGNOLI, *Il liberalsocialismo*, Polistampa, Firenze 1997.

<sup>9</sup> G. DELLA VOLPE, *La libertà comunista*, Samonà e Savelli, Roma 1969, pp. 16-17. La prima edizione di questo volume di Della Volpe è del 1946, presso l’editore Ferrara di Messina.

ché a guardar bene, l'autoestraneazione dell'uomo nel suo lavoro, ch'essa esprime, tale estraneazione si ripercuote nella sua stessa vita cosiddetta personale e libera, che solo in apparenza risulta tale<sup>10</sup>.

Non è qui il caso di approfondire ulteriormente il discorso che Della Volpe viene svolgendo intorno al marxismo come «galileismo morale». Già dai brevi passaggi da noi citati appare chiaro che, per lui, il concetto di persona non è solo un concetto astratto, ma è anche un concetto mistificante. Esso esprime l'*illusione* di una soggettività che si crede libera, ma che, in realtà, è sottoposta ad un meccanismo di autoestraneazione. Per costruire una società autenticamente umana o “verace” (come egli si esprime), è opinione di Della Volpe che non sia opportuno muovere dalla “primarietà” della persona ma dalla stessa “società in genere”. In breve: la persona deve essere subordinata alla “società in genere”. Ma chi garantisce della “veracità” di questa società cui la persona deve essere subordinata? E che cosa garantisce che questa persona non venga sacrificata non alla volontà della “società in genere” ma alla volontà di un soggetto determinato (individuo o ente collettivo) che si impone come espressione autentica della volontà della “società in genere”?

Della Volpe si muoveva nella consapevolezza che la dissoluzione del neo-idealismo era ormai in atto e che occorrevo nuove elaborazioni teoriche per interpretare il mondo che cambiava. Senonché, egli tendeva a risolvere la crisi del neo-idealismo nell'assunzione immediata del “punto di vista” del movimento comunista nella ricerca scientifica. Finiva, così, non solo con l'instaurare una dipendenza della ricerca teorica dalla prassi politica, ma con il subordinare la stessa libertà di coscienza, del singolo ricercatore come dell'uomo comune, alla prospettiva politica di un determinato Soggetto collettivo. Bobbio, pur registrando la dissoluzione del neo-idealismo, recupera il concetto dell'individuo-persona e non accetta di sostituire la Trascendenza con l'idea di un Macro-Soggetto, cui andrebbe subordinata la persona, e ancor meno accetta l'idea di un primato della prassi politica sulla ricerca teorica. Egli vede che la dissoluzione del neo-idealismo scaturisce dal fatto che è ormai crollata ogni fiducia nella «adeguazione tra realtà e ragione», ma, nello stesso tempo,

<sup>10</sup> *Ibi*, pp. 95-96. Ma di Della Volpe si veda anche *Umanesimo positivo e emancipazione marxista*, Sugar, Milano 1964 (1a ed.: Zuffi, Bologna 1949). Della Volpe svilupperà ulteriormente la sua critica della persona-valore nei saggi raccolti in *Rousseau e Marx*, Editori Riuniti, Roma 1964 (1a ed.: 1956). Su Della Volpe cfr. il saggio di G. GIANNANTONI, *Il marxismo di Galvano Della Volpe*, Editori Riuniti, Roma 1976. Utili osservazioni su Della Volpe e il dibattito culturale nel secondo dopoguerra in G. BEDESCHI, *La fabbrica delle ideologie*, Laterza, Bari 2002, pp. 340-345, e in D. GENTILI, *Italian Theory*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 29-33.

ritiene di dover tener fermo il concetto di persona-valore, perché è da tale concetto che occorre partire per la ricostruzione dell'ordine sociale. Perciò, in una lettera inviata a Della Volpe, il 4 gennaio 1948, respinge le tesi relative al concetto di uomo-lavoro, scrivendo:

L'affermazione del valore della persona deve ubbidire, mi pare all'esigenza [...] che l'uomo sia *rispettato* come tale indipendentemente dalle sue caratteristiche biologiche, fisiche, sociali ecc. Volendo sostituire al concetto tradizionale di persona un concetto nuovo, criticamente fondato, questo nuovo concetto non dovrà soddisfare questa stessa esigenza? Mi domando: la riduzione della persona a lavoro [...] serve a questo scopo? Non conduce invece alla conseguenza catastrofica per la società civile, che l'uomo inadatto al lavoro (i deboli, i malati, gli abulici ecc.) non debbono essere rispettati? E tra il non rispetto e l'eliminazione violenta non corre, come si è visto, un brevissimo, troppo breve, tratto? Che l'uomo trovi nel lavoro l'espressione della propria personalità in quanto personalità sociale, implica che la trovi soltanto nel lavoro?<sup>11</sup>

È, dunque, convinzione di Bobbio che non si possa rinunciare a questa acquisizione teorica: che non è possibile arretrare sul concetto di persona-valore. Arretrare su questo punto e ridurre il concetto di persona a quello di uomo-lavoro comporta che solo l'attività lavoratrice possa essere considerata come unico modo per ottenere un riconoscimento sociale; come unico modo per definire e qualificare la personalità umana. I deboli e i non-lavoratori (o quelli ritenuti tali) non sarebbero più considerati persone degne di *rispetto*. Quella riduzione dell'uomo alla sua sola attività lavoratrice comporterebbe l'innescò di un meccanismo di *esclusione dalla cittadinanza politica* di singoli individui o gruppi sociali, perché non ritenuti *lavoratori*. L'affermazione del concetto di uomo-lavoro comporterebbe, in definitiva, una discriminazione di tipo classista. È una simile riduzione della complessità dell'"individuo sociale" (della persona considerata nelle sue relazioni inter-soggettive, nei suoi affetti e nei suoi sentimenti) a giustificare, secondo Bobbio, quella filosofia che riconduce sotto il comando di una autorità assoluta tutte le attività sociali e impone il proprio controllo anche sulla vita privata dei singoli cittadini. Ridotto il cittadino al suo lavoro e riconosciuta socialmente solo l'attività lavoratrice, qualsiasi altra attività individuale è s-valorizzata e resa non-rispettabile. Lo Stato si assume, allora, il compito di giudicare

<sup>11</sup> La lettera è citata dallo stesso Bobbio nel saggio: *Postilla a un vecchio dibattito*, in C. VIOLI (a cura di), *Studi dedicati a Galvano Della Volpe*, Herder, Roma 1989, pp. 35-46, poi ripubblicato con il titolo: *Galvano Della Volpe*, in N. BOBBIO, *La mia Italia*, Passigli Editori, Firenze 2000, pp. 254-268. La lettera è riportata, in quest'ultimo volume, alle pp. 259-260.

della vita dell'uomo-lavoro sia nella sua attività lavoratrice che nella sua vita privata.

Bobbio evitava, così, una lettura riduzionistica del concetto di persona e, nello stesso tempo, iniziava un cammino, del tutto personale, che lo sottraeva ad ogni ipostasi della "crisi dei valori", come accadeva all'esistenzialismo. Si trattava, a suo avviso, di mettere proprio la persona-valore al centro dei nuovi ordinamenti giuridici e politici, che venivano creando nel secondo dopoguerra. Si trattava di affermare una nuova "età dei diritti". A suo avviso, diveniva necessario riaffermare i valori del liberalismo, perché era lo Stato liberale, più dello Stato democratico, il vero ostacolo al ritorno di forme politiche totalitarie. Una tale tesi, la ritroviamo esplicitata nel suo corso universitario del 1946 su *Le origini del giusnaturalismo moderno*, dove, trattando del tema dello Stato nel pensiero politico di Hobbes, Bobbio afferma:

La distinzione fra stato liberale e stato non liberale, non coincide con la distinzione fra stato democratico e stato monarchico, bensì colla distinzione fra stato limitato e stato assoluto: in questo senso potremmo dire che lo stato hobbesiano è illiberale. Non è detto infatti che lo Stato democratico sia sempre liberale: esso può essere anche assoluto, dal momento che la liberalità dello Stato consiste solo nel modo di esercitare il potere supremo. Lo Stato veramente liberale è quello in cui l'individuo ha dei diritti inalienabili che gli sono riconosciuti e garantiti dalla costituzione stessa dello Stato [...] Lo Stato democratico non è l'antitesi dello Stato assoluto. A questo ultimo si oppone unicamente lo Stato limitato o liberale<sup>12</sup>.

Ricostruendo questa fase culturale nel suo *Profilo ideologico del '900*, Bobbio utilizzerà uno schema interpretativo non dissimile da quello utilizzato da Löwith in *Da Hegel a Nietzsche*. Löwith aveva raccontato la dissoluzione della filosofia hegeliana, mostrando come il sistema hegeliano avesse trovato in Marx e in Kierkegaard i suoi maggiori continuatori e critici. Bobbio mostrerà come la dissoluzione del neo-hegelismo italiano aveva preso due vie: quella marxista (Della Volpe, Banfi e Luporini con "Società"), che ricercava un rapporto *organico* tra cultura e rivoluzione sociale; e quella dall'esistenzialismo che, come abbiamo visto, riteneva insuperabile la condizione di crisi spirituale e politica del

<sup>12</sup> N. BOBBIO, *Le origini del giusnaturalismo moderno e il suo sviluppo nel secolo XVII*, lezioni raccolte e stampate a cura degli studenti G. MILNER e R. TOSO, Tipografia Tagliapietra, Padova 1946, p. 145. Di queste lezioni esiste una recente pubblicazione (insieme alle lezioni su *Il diritto naturale nel secolo XVIII*, edite da Giappichelli, Torino 1947) nel volume N. BOBBIO, *Il giusnaturalismo moderno*, T. GRECO (a cura di), Giappichelli, Torino 2009. In questo volume la citazione è alla p. 80.

tempo; la eterizzava e in essa ritrovava la sua stessa ragione d'essere. È la insoddisfazione per questi due modi di interpretare la crisi a spingere Bobbio (e, in generale, il liberal-socialismo dei Calogero e dei Capitini) verso la ricerca di un nuovo razionalismo etico-giuridico.

L'idea che il diritto debba costituirsi come difesa della persona (in quanto centro di un sistema di relazioni sociali e, quindi, in quanto "individuo sociale") impedisce a Bobbio di pensare il lavoro di ricerca come *indifferente* alle questioni sociali, politiche e morali del proprio tempo<sup>13</sup>. E, all'indomani della Seconda guerra mondiale, questo significava essere consapevoli del pericolo di una nuova *apocalisse* mondiale. Non era da sottovalutare l'eventualità che uno *scontro catastrofico tra due civiltà* (quella democratica e quella comunista) potesse verificarsi. Quello scontro attraversava anche la cultura italiana, come la polemica tra Felice Balbo e Augusto Del Noce mostrava in maniera emblematica<sup>14</sup>. Era, allora, necessario fissare le regole entro cui il confronto ideologico sulle diverse opzioni politiche doveva svolgersi. Perciò, per garantire la dignità dell'individuo sociale e impedire il ritorno di ogni forma di regime totalitario, era necessaria la costruzione di un ordinamento giuridico (di un sistema normativo e istituzionale) assolutamente indipendente da influenze politiche, ideologiche e religiose. Da qui l'interesse, che

<sup>13</sup> Nel suo *Profilo ideologico del '900* (Garzanti, Milano 1990), Bobbio ricorderà la tesi crociana, secondo cui «l'unico modo di fare politica per un intellettuale è di fare cultura» (*ibi*, p. 204). La consapevolezza che è necessario conservare la distinzione (ma non separazione) tra lavoro teorico e prassi politica non ha mai impedito a Bobbio di "prendere posizione" sulle questioni politiche fondamentali. E vale la pena ricordare che il periodo dell'immediato dopoguerra è anche il periodo del suo maggior impegno politico. Egli si candida all'Assemblea Costituente nelle file del Partito d'azione. E, nella sua *Autobiografia*, così riflette sulla sconfitta di quel partito: «Il Partito d'azione andò spaccato alle elezioni. A febbraio si era tenuto il congresso e il partito si era presentato diviso fra l'ala moderata di Parri e La Malfa, quella liberalsocialista di Calamandrei e Codignola e quella socialista di Emilio Lussu. Se fosse andato alle elezioni unito qualche voto in più lo avrebbe rastrellato. Ma non sarebbe mai riuscito a gareggiare con tre partiti di massa, il democristiano, il comunista e il socialista. Eravamo un partito di intellettuali, estranei a quelle che saranno chiamate le due subculture del nostro paese, quella cattolica e quella socialista». (N. BOBBIO, *Autobiografia*, cit., pp. 82-83).

<sup>14</sup> La polemica è ricostruita dallo stesso Bobbio nel suo *Profilo ideologico del '900*, cit., alle pp. 203-204. Felice Balbo espone le sue tesi intorno alla necessità di un dialogo tra il cattolicesimo democratico e il marxismo nel saggio *Religione e ideologia religiosa*, «Rivista di filosofia», 39 (1948) 2, pp. 105-131, poi in *Id.*, *Opere. 1945-1964*, Bollati Boringhieri, Torino 1966, pp. 223-249. Nel numero successivo della stessa rivista Del Noce espone le sue argomentazioni sulla necessità di restaurare il cristianesimo nella sua integrità nel saggio *Marxismo e salto qualitativo*, «Rivista di filosofia» 39 (1948) 3, pp. 209-229, ora in *Id.*, *Il problema dell'ateismo*, il Mulino, Bologna 1990, pp. 267-292.

matura in Bobbio, per Thomas Hobbes, di cui cura nel 1948 l'edizione italiana del *De cive*.

Da Hobbes Bobbio trae, innanzitutto, l'idea della necessaria unificazione politica e giuridica della società: l'idea che lo Stato deve collocarsi al di sopra dei conflitti religiosi e sociali e che, per usare una terminologia schmittiana<sup>15</sup>, deve proporsi il compito di *neutralizzare i conflitti*. Il filosofo torinese non si nasconde che lo Stato disegnato da Hobbes è una figura *disumana*, ma questa figura, aggiunge, è la realistica rappresentazione dello Stato moderno.

Egli scrive:

La costruzione hobbesiana non è poi così paradossale come può sembrare ad un primo sguardo. E proprio qui sta la sua forza persuasiva e il suo valore duraturo. Lo stato moderno è veramente questa potenza mostruosa e questa macchina smisurata che Hobbes descrisse e a cui diede un nome. È veramente, come lo vide Hobbes, da un lato il Leviatano da cui gli uomini sono divorati, dall'altro l'*homo artificialis* di fronte al quale sono ingranaggi senz'anima<sup>16</sup>.

In verità, osserva ancora Bobbio, Hobbes

non si è accorto alla fine di aver saltato a piè pari niente meno che l'uomo, la persona umana, quella persona che proprio nella sua patria esprimeva istanze di libertà e indicava nel principio della tolleranza religiosa e nella libertà di pensiero formule destinate a sciogliere, sopra un terreno di compromesso fra lo stato di natura coi suoi diritti naturali e individuali e lo stato civile col suo potere sugli individui, antichi nodi che la formula assolutistica per non saperli sciogliere recideva.<sup>17</sup>

Dunque, il diritto positivo-con la codificazione dell'unità e della sovranità dello Stato-non può e non deve dimenticare la persona umana. È solo a partire dal principio che la persona umana è il fondamento e il fine del sistema giuridico-politico che è pensabile il primato del diritto positivo sul diritto naturale. Impostato in questi termini il rapporto tra diritti fondamentali dell'individuo sociale e il diritto positivo o, più esattamente, pensato il diritto positivo come codificazione dei diritti fondamentali dell'individuo, l'organizzazione della unità e sovranità dello

<sup>15</sup> Bobbio aveva pubblicato nel 1939, nella «Rivista di filosofia», una recensione allo scritto schmittiano sul *Leviatano*. La recensione è ora riportata nel volume dello stesso Bobbio, *Thomas Hobbes*, Einaudi, Torino 1989, pp. 211-213.

<sup>16</sup> N. BOBBIO, *Introduzione al "De cive"* (1948), in ID., *Thomas Hobbes*, cit., p. 99. Ma il saggio costituiva l'introduzione a T. HOBBS, *Elementi filosofici sul cittadino*, UTET, Torino 1948.

<sup>17</sup> N. BOBBIO, *Introduzione al "De cive"*, in ID., *Thomas Hobbes*, cit., p. 98.



Stato non mette più capo a quella figura disumana (il Leviatano) che fagocita gli individui, ma è quella potenza la cui principale funzione è quella di difendere la libertà degli individui.

Bobbio aveva ben illustrato tale funzione dello Stato in un saggio su Cattaneo, che precede di pochi anni quello su Hobbes. In questo saggio Bobbio interpreta il federalismo di Cattaneo come il modo di organizzare la difesa della libertà dell'individuo sociale. Anzi, con Cattaneo, egli afferma che «il federalismo è la teorica della libertà, l'unica possibile teorica della libertà»<sup>18</sup>. Secondo Bobbio, il federalismo di Cattaneo.

Non è se non lo sviluppo logico del principio che la libertà si conserva, come disse il Machiavelli, tenendovi sopra le mani, impedendo la formazione di leggi da parte di parlamenti lontani dai soggetti a cui le leggi sono destinate<sup>19</sup>.

E ancora:

Essenziale nel pensiero politico del Cattaneo non è tanto la formula proposta, quanto la meta ch'egli vuole raggiungere, cioè la maggior libertà possibile, civile e politica, insieme con i mezzi indicati, cioè una certa autonomia legislativa delle regioni, o se vogliamo pure usare il suo linguaggio federalistico, degli stati. Questa autonomia, mentre è, da un lato, garanzia di libertà, nel senso liberale della parola, cioè di libertà civile, diventa nel suo senso più maturo e certamente più moderno, incremento di libertà politica, nella direzione di una genuina democrazia, poiché una maggior partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica è da questa molteplicità di centri autonomi presupposta e promossa<sup>20</sup>.

Sia con il saggio su Cattaneo che con quello su Hobbes, Bobbio rivolgeva la sua attenzione ad autori che, se non ignorati, non avevano avuto, nella cultura italiana della prima metà del '900, l'attenzione che avrebbero meritato. Con Cattaneo offriva una immagine del Risorgimento ben diversa da quella proposta da Gentile con il suo *Rosmini e Gioberti*. Con Hobbes e con la riconsiderazione del rapporto tra giusnaturalismo e giuspositivismo offriva una immagine più articolata del processo di formazione dello Stato moderno: assai lontana dalla linea Machiavelli - Vico - Hegel suggerita da Croce. Bobbio era consapevole del fatto che la stessa formazione politica della "nuova Italia"-dell'Italia democrati-

<sup>18</sup> N. BOBBIO, *Stati Uniti d'Italia* (1945), in Id., *Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo*, Einaudi, Torino 1971, p. 19. Il saggio costituiva "l'introduzione a un'antologia di scritti politici del Cattaneo pubblicata con lo stesso titolo dall'editore Chiantore di Torino".

<sup>19</sup> *Ibi*, p. 33.

<sup>20</sup> *Ibi*, p. 54.

ca-aveva bisogno di ritrovare una tradizione culturale diversa da quella proposta dal neo-idealismo e, in particolare, da Gentile<sup>21</sup>. Bisognava superare il canone storico e filosofico fissato dal neo-idealismo. Erano necessarie una revisione della interpretazione della storia nazionale e una modernizzazione delle categorie e del metodo dell'indagine sociale. Da qui il necessario approccio a correnti filosofiche (il neo-positivismo, il pragmatismo, la stessa fenomenologia) che la cultura italiana, nel periodo fascista, aveva ignorate. Per queste ragioni, la ricerca di Bobbio, in questi anni, si intreccia con quella di Nicola Abbagnano, che tra la fine degli anni '30 e gli inizi degli anni '40 pubblicherà i suoi scritti sull'esistenzialismo positivo, e con quella di Ludovico Geymonat, che introdurrà in Italia i testi del "Circolo di Vienna" (Schlick, Hahn, Carnap, Neurath) e verrà elaborando una filosofia neo-razionalistica. Non a caso, con Geymonat e Abbagnano, Bobbio darà vita ad un Centro di studi metodologici<sup>22</sup>.

La ragione che porta Bobbio a rivolgere la propria attenzione al formalismo giuridico di Kelsen muove, dunque, da due esigenze: 1. ritrovare le forme giuridiche che, nella loro autonomia dalla politica e dalla religione, possano garantire la difesa dell'"individuo sociale"; 2. rinnovare la tradizione culturale italiana in modo da legittimare, sul piano teorico e storico, una filosofia *positiva* del diritto. Sono queste esigenze

<sup>21</sup> Bobbio ha ben chiara la differenza teorica tra l'attualismo gentiliano e lo storicismo di Croce. Pur non condividendo molti aspetti della filosofia crociana e, in particolare, il suo permanere nell'orizzonte dell'hegelismo, Bobbio si sente vicino a Croce per la sua concezione etica della libertà e per la sua distinzione tra attività culturale e attività politica. Sul Croce di Bobbio cfr. P.P. PORTINARO, *Introduzione a Bobbio*, cit., pp. 53-66.

<sup>22</sup> Bobbio ricostruirà le ragioni di questo mutamento degli orientamenti culturali dall'egemonia neo-idealistica all'esistenzialismo e al neo-illumismo nel saggio *L'impegno dell'intellettuale ieri e oggi*, pubblicato nel numero monografico della «Rivista di filosofia», curato da C.A. VIANO e dedicato al tema: *Filosofia e impegno politico*, n. 1/1997. Il saggio di Bobbio è alle pp. 11-23. Ma si vedano anche i saggi bobbiani raccolti in *Il dubbio e la scelta*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993.

L'incontro tra Bobbio e Nicola Abbagnano (1901-1990) si deve probabilmente al comune amico Ludovico Geymonat (1908-1991), che coinvolse entrambi nei lavori del Centro di studi metodologici. Obiettivo del Centro era quello di dare uno sviluppo rigorosamente scientifico a discipline quali la filosofia, la sociologia e la filosofia del diritto. Successivamente, quando Gioele Solari lascia la direzione della «Rivista di filosofia» Bobbio, assunta la direzione della rivista, coinvolge Abbagnano nell'impresa.

Ma per una ricostruzione complessiva di queste vicende della cultura italiana, oltre al classico saggio di E. GARIN, *Quindici anni dopo*, in ID., *Cronache di filosofia italiana*, Laterza, Bari 1966, cfr. M. PASINI e D. ROLANDO (a cura di), *Il neoillumismo italiano. Cronache di filosofia (1953-1962)*, Il Saggiatore, Milano 1991, e A. D'ORSI, *L'Italia delle idee*, Bruno Mondadori, 2011, in particolare il cap. 11.

che rendono l'avvicinamento di Bobbio alle tesi di Kelsen originale e critico, mai totalmente consenziente con le teorie del giurista austriaco, di cui, anzi, non esita a sottolineare i limiti. In Kelsen egli ritrova l'idea dell'autonomia della scienza giuridica (autonomia dalla politica e dalla religione), ma questo non lo spinge ad abbandonare l'idea che il compito fondamentale di tale scienza deve essere la difesa della persona-valore. Anzi, si può osservare che Bobbio, nel momento stesso reclama la neutralità della scienza giuridica, non cessa di sottolineare, con eguale forza, la sua finalizzazione alla difesa dell'individuo sociale. La oggettività e la neutralità della scienza giuridica sono poste a garanzia della libertà e della dignità della persona. L'accettazione di una prospettiva giuspositivista viene, così, ad essere giustificata dal fatto che i diritti fondamentali dell'uomo (la inviolabilità e la dignità della persona), all'indomani della Seconda guerra mondiale, vengono ad essere iscritti nelle costituzioni nazionali<sup>23</sup> e nella stessa carta dell'ONU. Quei diritti non sono più un "dover essere", ma sono la realtà stessa delle leggi scritte: sono quel *diritto positivo* che occorre difendere da illegittime ingerenze politiche, ideologiche e religiose. Ma, è proprio questo voler tener fermo il carattere etico universale ("trascendentale") dei diritti codificati a far sì che, per Bobbio, si debba parlare di "*positivismo inquieto*"<sup>24</sup>.

## 2. Un positivista "inquieto"

Il saggio del 1950 *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* è stato giudicato da Luigi Ferrajoli il "manifesto programmatico" del neopositivismo giuridico in Italia<sup>25</sup>. Vale la pena, perciò, fermarsi ad analizzarlo dettagliatamente.

Bobbio muove dalla necessità di superare l'immagine tradizionale della scienza intesa «come adeguamento della ragione soggettiva

<sup>23</sup> Basti ricordare gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana.

<sup>24</sup> L'espressione è stata adoperata da Sergio Cotta nel saggio *Bobbio: un positivista inquieto*, in U. SCARPELLI (a cura di), *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Edizioni di Comunità, Milano 1983, pp. 41-55.

<sup>25</sup> Cfr. L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Bari 1999, pp. 84-85. Lo stesso giudizio in M. JORI, *Uberto Scarpelli e il giuspositivismo*, introduzione a U. SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1997, pp. 29-30. Il saggio di Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, fu pubblicato nella «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 3 (1950) 2, pp. 342-367, poi ripubblicato in U. SCARPELLI (a cura di), *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di Comunità, Milano 1976, pp. 287-324. Useremo questa edizione.

dell'uomo alla ragione oggettiva dell'universo<sup>26</sup>). A suo avviso, un simile schema, ancora viziato da una mentalità metafisica o idealistica, è stato superato da una nuova concezione della scienza, fondata sulla necessità di fissare un «linguaggio rigoroso<sup>27</sup>». Nel nuovo orientamento scientifico, osserva Bobbio:

l'accento è stato spostato per così dire dalla *verità* al *rigore*, o meglio è stata intesa anche la verità in termine di rigore. La scientificità di un discorso non consiste nella verità, cioè nella corrispondenza della enunciazione ad una realtà obiettiva, ma nel rigore del suo linguaggio, cioè nella coerenza di un enunciato con tutti gli altri enunciati che fanno sistema con quelli. Il valore scientifico di una ricerca non è quindi possibile al di fuori dell'uso di quel linguaggio rigoroso; la scienza non è possibile al di fuori di quel linguaggio rigoroso, essenzialmente più rigoroso del linguaggio comune, che è il linguaggio scientifico<sup>28</sup>.

Egli aggiunge che il Concetto non è una *copia* o un rispecchiamento della realtà, ma è un *mezzo di comunicazione intersoggettiva*<sup>29</sup>. E, considerata la scienza giuridica come formazione di un linguaggio rigoroso, la sua specificità deve consistere nell'attribuire un significato comunicabile in maniera univoca e privo di incongruenze ai termini e ai concetti adoperati. In questo senso, la giurisprudenza non è altro che l'analisi del linguaggio del legislatore; più esattamente «essa deve trasformare il discorso legislativo in un discorso rigoroso»<sup>30</sup>.

Su questa base – aggiunge Bobbio –, e solo su questa base, essa diviene scienza. Ma proprio perché la sua operazione fondamentale consiste nella costruzione di un linguaggio rigoroso, cioè scientifico, essa è scienza al pari di ogni altra scienza empirica o formale. Le sue operazioni, insomma, coincidono perfettamente con le operazioni, o per lo meno con una parte vitale ed ineliminabile delle operazioni di ogni altra scienza, e senza la quale nessuna ricerca può pretendere di valere come scienza. Queste operazioni, a badar bene, altro non sono che quella attività com-

<sup>26</sup> N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 291.

<sup>27</sup> Il termine “rigoroso” richiama ancora la concezione di Husserl della «filosofia come scienza rigorosa», là dove per “rigorosa” si intenda un linguaggio coerente e univoco.

<sup>28</sup> N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 300.

<sup>29</sup> Su questo punto insiste M. Jori nell'introduzione a U. SCARPELLI, *Cos'è il positivismo giuridico*, cit., in particolare alle pp. 30-31. Secondo Jori, Bobbio giunge a una concezione della scienza come «sistemazione rigorosa di concetti a fini pratici, in primo luogo alla comunicazione intersoggettiva» (ivi, p. 31). Dunque, nel saggio del 1950, Bobbio riconoscerebbe che la rigorosità del linguaggio non è fine a se stessa, ma è finalizzata alla comunicazione sociale e alla regolazione degli stessi rapporti intersoggettivi.

<sup>30</sup> N. BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, cit., p. 306.

pressa, in cui si fa consistere tradizionalmente l'opera del giurista, cioè *l'interpretazione della legge*. Che altro è, infatti, l'interpretazione della legge se non l'analisi del linguaggio del legislatore, cioè di quel linguaggio in cui vengono espresse le regole giuridiche?<sup>31</sup>

L'obiettivo di Bobbio è, ancora una volta, quello di affermare l'autonomia della scienza giuridica e, a tal fine, utilizza gli strumenti teorici che il neopositivismo logico aveva elaborati tra le due guerre mondiali<sup>32</sup>. L'analisi formale del linguaggio e la necessità di verificare il rigore e la coerenza del linguaggio giuridico sono rese funzionali alla *interpretazione della legge*. Il filosofo torinese tenta, perciò, di liberare la scienza giuridica sia dalla sua riduzione storicistica che da quella naturalistica. E, nelle lezioni del 1950 raccolte nel volume di *Teoria della scienza giuridica*<sup>33</sup>, egli respinge sia la tesi crociana, secondo cui «solo la storia è conoscenza», perché è l'unico sapere che si costruisce attraverso *un giudizio individualizzante* e non attraverso un giudizio classificatorio, sia la tesi del Carnelutti, che riconduce la scienza giuridica nell'universo delle scienze naturalistiche e immagina che la scienza giuridica possa operare come le scienze logico-sperimentali<sup>34</sup>. La giurisprudenza – osserva Bobbio – non può essere ridotta né a un sapere puramente classificatorio né a un sapere sperimentale. Essa ha caratteristiche specifiche, perché riguarda le persone e le relazioni tra le persone; è una scienza formale, perché dà una forma alla vita sociale, *qualificando* i diversi atti che i soggetti sociali compiono. La norma giuridica, cioè, assolve a una funzione *qualificatrice* dei comportamenti umani, perché giudica e decide del loro valore e della loro natura. La forma del diritto (la sua capacità di dare un ordine sistemico alla società) è data dal suo sistema normativo. Conclude Bobbio:

La teoria formale del diritto si identifica con la teoria normativa del diritto<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> *Ibidem*.

<sup>32</sup> Sul neopositivismo logico cfr. P. PARRINI, *L'empirismo logico. Aspetti storici e prospettive teoriche*, Carocci, Roma 2002.

<sup>33</sup> N. BOBBIO, *Teoria della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 1950.

<sup>34</sup> Per questa discussione delle tesi di Croce e di Carnelutti cfr. N. BOBBIO, *Teoria della scienza giuridica*, cit., pp. 108-115. Le tesi del Carnelutti erano state discusse da Bobbio anche nel saggio *Francesco Carnelutti, teorico generale del diritto*, *Giurisprudenza italiana*, 1949, IV, pp. 113-127, poi in ID., *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1955, pp. 1-26. Per le posizioni di Carnelutti cfr. *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova 1939 (ristampa anastatica 1990). Per Croce, si veda nella *Filosofia della pratica*, Laterza, Bari 19739, i capp. VI e VII.

<sup>35</sup> N. BOBBIO, *Teoria della scienza giuridica*, cit., p. 146.

Possiamo, allora, concludere, relativamente a questo punto, notando che, per Bobbio, il diritto nasce dalle relazioni intersoggettive e dai processi storici, ma si struttura e determina attraverso un sistema di norme che, divenendo la *forma delle relazioni*, si autonomizza dalla sua materia storica e può divenire *oggetto* di un'analisi logico-linguistica. In questo modo, è fatta salva la concretezza del diritto (il suo riferirsi alle relazioni umane), ma, nello stesso tempo, è fissata anche l'autonomia e specificità della scienza giuridica. Viene determinato l'*oggetto* di tale scienza (il sistema delle norme e l'ordinamento giuridico) e ne viene definita la *metodologia* (l'analisi logico-linguistica).

In questa direzione procederanno anche i due corsi universitari degli anni accademici 1957-1958 e 1959: il primo sulla *Teoria della norma giuridica* e il secondo sulla *Teoria dell'ordinamento giuridico*<sup>36</sup>. L'idea guida resta quella della specificità epistemologica della scienza giuridica e della sua autonomia dagli orientamenti politici, ideologici e religiosi. Ma direi che ciò che, ora, interessa maggiormente Bobbio è dimostrare che

la teoria normativa non coincide affatto *in linea di principio* con la teoria statualistica, anche se, *in linea di fatto*, molti giuristi statualisti siano normativisti, e viceversa, molti normativisti siano statualisti. La teoria normativa si limita ad affermare che il fenomeno originario dell'esperienza giuridica è la regola di condotta, mentre la teoria statualistica, oltre ad affermare che il diritto è un insieme di regole, afferma che queste regole hanno particolari caratteristiche (per esempio: di essere coattive), e, come tali, si distinguono da ogni altro tipo di regola di condotta. *La teoria statualistica è una teoria normativa ristretta*. E pertanto non v'è nessuna ragione di considerare la teoria normativa di per se stessa meno larga della teoria istituzionale. Non vi è insomma nessuna ragione che induca a escludere che anche la teoria normativa possa essere compatibile con il pluralismo giuridico.<sup>37</sup>

Rivendicando il carattere pluralistico della teoria normativa, Bobbio può respingere gli attacchi mossi al normativismo dalla dottrina istituzionale del diritto elaborata da Santi Romano. E rivendicare il carattere *pluralistico* della teoria normativa del diritto serve a Bobbio per riaffermare, al di là della specificità logico-linguistica della scienza giuridica, la presenza di un *contenuto* sociale (l'esistenza di una *pluralità* di soggetti e di relazioni intersoggettive) cui il diritto dà *forma*<sup>38</sup>. In verità, egli ha

<sup>36</sup> I corsi sono stati, poi, raccolti in N. BOBBIO, *Teoria generale del diritto* Giappichelli, Torino 1993.

<sup>37</sup> *Ibi*, p. 13. L'ultimo corsivo è mio.

<sup>38</sup> «Che l'elemento caratteristico dell'esperienza giuridica – sottolinea Bobbio – sia il rapporto intersoggettivo è, al contrario della teoria istituzionale, dottrina vecchissima e

sempre presente la genesi storica e ideale del diritto. Rifiuta di chiudersi nell'ambito della scienza pura e fa costantemente riferimento a un orizzonte extra-giuridico entro cui la scienza svolge la sua funzione, acquistando il compito di garantire l'*autonomia*, la *coerenza* e la *rigorosità* del lavoro del giurista.

La volontà di superare sia l'impostazione storicistica che quella naturalistica trova una sua conferma e una ulteriore chiarificazione nel saggio su *Filosofia del diritto e teoria generale del diritto* (1950)<sup>39</sup>. Qui Bobbio attribuisce alla filosofia del diritto il compito di prendere *posizione* di fronte alla realtà storica, mentre alla scienza giuridica riconosce quello di prendere *possesso* di tale realtà.

La scienza perciò è indifferente ai valori, donde il suo carattere-soggettivamente-di ricerca disinteressata,-oggettivamente-di ricerca pura. La filosofia è assiologicamente orientata e impegnata, donde il suo carattere, di fronte a cui oggi non si può non chiudere gli occhi, di *ideologia*.<sup>40</sup>

Questa tensione tra scienza del diritto e filosofia del diritto, tra discorso rigoroso e "presa di posizione", costituisce l'*inquietudine* del positivismo giuridico di Bobbio. Ponendo la persona e le relazioni intersoggettive come il "contenuto" della forma giuridica, Bobbio non accetta mai che la scienza giuridica si appiattisca sulla datità (e presunta razionalità) del reale. Essa non deve perdere mai di vista quello che deve essere il suo fine principale: conservare con il proprio rigore formale l'autonomia della struttura normativa e dell'ordinamento giuridico. È convinzione di Bobbio che norme e ordinamento hanno come proprio fine la formazione di una comunità civile e la realizzazione della pace. Il formalismo della scienza giuridica non esclude la realizzazione di un tale fine etico, anzi essa appare giustificata in funzione di tale fine: la creazione di una comunità sociale. Tuttavia, esige che le ragioni morali non condizionino la formazione del sistema giuridico. Per usare la terminologia di un autore, Max Weber, su cui Bobbio concentrerà la sua atten-

periodicamente ricorrente. A ben guardare, essa nasce dalla stessa idea fondamentale, da cui è nata la teoria dell'istituzione, cioè dall'idea che il diritto sia un fenomeno sociale, abbia la sua origine nella società» (ivi, p. 15).

<sup>39</sup> Il saggio apparve in *Scritti in onore di F. Carnelutti*, Cedam, Padova 1950, vol. I, pp. 43-69, poi ripubblicato in N. BOBBIO, *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1955, pp. 27-52.

<sup>40</sup> *Ibi*, p. 50. Sulla stessa linea procedeva l'*Introduzione alla filosofia del diritto. Ad uso degli studenti*, Giappichelli, Torino 1948, di cui si vedano in particolare le pp. 50-51 e 121-123, dove Bobbio insiste sul concetto dell'uomo come essere sociale, per così dire, "bisognoso" di giustizia e libertà.

zione solo successivamente, le finalità etiche e sociali costituiscono una dimensione formalmente esterne a quei meccanismi di *razionalizzazione* che costituiscono il diritto e che consentono il governo della vita sociale.

Nel saggio su *Formalismo giuridico e formalismo etico*<sup>41</sup> Bobbio tenta di definire il rapporto tra questi due livelli (quello della *razionalizzazione del diritto* e quello della *extra-razionalità* dei fini etici), individuando due ordini di discorso distinti (ma non in opposizione): quello della scienza del diritto, che è analisi logico-linguistica, e quello della teoria della giustizia. In questo saggio, dopo aver ribadito che «altro è il formalismo giuridico, altro è il formalismo etico», Bobbio aggiunge:

teoria formale del diritto e concezione formale della giustizia sono due cose diverse, non dobbiamo spendere molte parole: la prima è una teoria scientifica, in quanto stabilisce un certo punto di vista e un certo metodo per conoscere il fenomeno giuridico; la seconda è una teoria etica, la quale stabilisce un certo criterio per *valutare* un'azione giuridica.<sup>42</sup>

La teoria formale del diritto è, dunque, un metodo per conoscere il fenomeno giuridico (la sua struttura e il suo modo di funzionare). La concezione formale della giustizia, invece, formula i criteri di valutazione dei comportamenti. Ma, una volta fissati e distinti questi due livelli dell'attività giuridica, Bobbio procede nel formulare una concezione *formale* della giustizia (caratterizzata dall'idea che la giustizia si affermi solo tramite la legge) assai diversa e lontana da una concezione *sostanziale* della giustizia (caratterizzata dall'idea che la giustizia si definisca attraverso un «criterio di valutazione superiore alle leggi positive»<sup>43</sup>). Questa concezione formale (o *legalistica*) della giustizia è definita da due aspetti: 1) la considerazione della *pace* come fine esclusivo del diritto; 2) la considerazione della *coerenza* come virtù giuridica per eccellenza. Il filosofo torinese indica, così, come caratteri propri di una teoria della giustizia un fine extra-giuridico (la pace) e un principio logico (la coerenza). Così, da un lato, viene fissata la responsabilità etica del ricercatore; dall'altro, vengono garantite la sua indipendenza e la sua autonomia scientifica, senza che questo renda necessario il riferimento ad una qualche dimensione ideologica o religiosa che pretenda di sovrapporsi all'attività giuridica. La definizione di una teoria della giustizia, cioè, non incide sulla neutralità della scienza giuridica e, nello stesso tempo, questa stessa scienza giunge a includere il fine che deve realizzare.

<sup>41</sup> Il saggio fu pubblicato in «Rivista di filosofia», 45 (1954), 3, pp. 255-270, e poi in N. BOBBIO, *Studi sulla teoria generale dl diritto*, cit., pp. 145-162.

<sup>42</sup> *Ibi*, p. 146.

<sup>43</sup> *Ibidem*.



Per esemplificare questi caratteri della concezione legalistica della giustizia, Bobbio si ferma ad analizzare la filosofia politica di Hobbes e la teoria pura del diritto di Kelsen, trovando tra i due pensatori delle interessanti e insospettate convergenze. Hobbes-osserva Bobbio-«allontanandosi dalla corrente giusnaturalistica, precorre il positivismo giuridico ottocentesco che giunge alla più coerente e conseguente espressione, appunto, nel Kelsen»<sup>44</sup>. Il positivismo hobbesiano, aggiunge, contiene in sé un “fine supremo”: la pace.

Fine supremo della società civile è in Hobbes l’istituzione e la conservazione di uno stato di pace, in quanto la società civile si pone come antitesi allo stato di natura che è stato di guerra perpetuo e universale. La legge naturale fondamentale, da cui tutte le altre derivano, è *pax est quaerenda* (...). Ciò che interessa Hobbes non è di sostituire un ordine giusto ad un ordine ingiusto (...), ma di rimediare allo stato di guerra con uno stato di pace<sup>45</sup>.

Si può, allora, dire che in Hobbes la pace ha la stessa funzione di una Norma Fondamentale «da cui tutte le altre derivano». Non diversamente, anche in Kelsen è la pace (la costruzione di un ordine sociale) il fine fondamentale del diritto:

Kelsen considera il diritto come una *tecnica sociale*: con questa espressione vuol dire che qualsiasi scopo sociale può essere perseguito nella forma specifica del diritto, vale a dire mediante un ordinamento collettivo (...). Si possono allora, forse, distinguere gli scopi mediati del diritto – libertà, giustizia, sicurezza, ecc. – di fronte ai quali esso ha valore puramente strumentale; e lo scopo immediato, ovvero il valore che il diritto ha di per se stesso, e quindi ha sempre, in quanto appunto strumento di fini ulteriori variabili: *questo scopo immediato è la pace*<sup>46</sup>.

Pur essendo Hobbes un esponente del formalismo etico e Kelsen un esponente del formalismo giuridico<sup>47</sup>, entrambi convergono nel fissare come fine e giustificazione dell’ordinamento giuridico *la pace*. La stessa *coerenza* della struttura del diritto e del lavoro del giurista è misurata da questo fine. E se distinzione c’è tra la filosofia politica di Hobbes e la dottrina giuridica di Kelsen, questa sta nel fatto che

<sup>44</sup> *Ibi*, p. 157. Sul senso del passaggio di Hobbes dal giusnaturalismo al positivismo giuridico si veda anche il saggio *Hobbes e il giusnaturalismo*, in «Rivista critica di storia della filosofia», 17 (1962), 4, pp. 471-486, poi in N. BOBBIO, *Da Hobbes a Marx*, Morano Editore, Napoli 1964, pp. 51-74.

<sup>45</sup> N. BOBBIO, *Formalismo giuridico e formalismo etico*, cit., p. 157.

<sup>46</sup> *Ibi*, p. 159. Corsivo mio.

<sup>47</sup> «Hobbes – scrive Bobbio – esemplifica il formalismo etico, Kelsen esemplifica meglio il formalismo giuridico» (*Ibi*, p. 158).

mentre per l'autore del *Leviatano* la pace è fine esclusiva, il Kelsen ammette che è soltanto il fine immediato, il fine che si propone a una considerazione positiva del diritto. (...) Per Hobbes la giustizia, intesa come il complesso degli ideali etici dell'uomo, si risolve nella pace sociale. Kelsen ammette, invece, che si possa distinguere, partendo da una determinata ideologia, una pace giusta da una pace ingiusta e che quindi la giustizia non si risolva nella pace<sup>48</sup>.

Ci siamo dilungati su questo testo di Bobbio, perché ci sembra che esso-meglio di molti altri-mostri come, già negli anni Cinquanta, la sua riflessione non sia chiusa in una concezione "pura" del diritto. La sua adesione al positivismo giuridico non lo porta ad aderire acriticamente al formalismo giuridico del pensatore viennese. Bobbio ridimensiona la teoria pura del diritto e la utilizza entro una prospettiva teorica che non perde mai di vista il *fine ultimo* della giurisprudenza. Il suo orientamento non è mai puramente formalistico (o positivistico), ma tende sempre a *piegare* l'analisi formale del diritto nell'orizzonte di una teoria della giustizia<sup>49</sup>, come se la stessa analisi formale trovasse la sua giustificazione solo entro il riconoscimento di una sua intrinseca finalità (il raggiungimento della pace, la formazione di una nazione, la composizione dei conflitti sociali ma non la loro eliminazione). Per Bobbio, la scienza giuridica non può ignorare il sistema dei valori entro cui opera. La ricerca della rigosità e coerenza del sistema normativo e dell'ordinamento giuridico non può far dimenticare le finalità proprie del diritto. Certamente rigoroso e coerente poteva, per esempio, apparire il diritto sovietico, ma non per questo se ne dovevano riconoscere gli obiettivi che lo fondavano.

Lo sforzo di definire l'autonomo statuto scientifico del diritto porta necessariamente Bobbio a confrontarsi con le teorie kelseniane. Se, negli anni Trenta, il giudizio su Kelsen era stato affrettato, ora il filosofo torinese deve riconoscere che Kelsen offre gli strumenti teorici più affilati per una teoria formale del diritto. Ma questo non comporta che egli ignori quelli che sono i limiti della riflessione kelseniana. E, infatti, la difesa di Kelsen che egli sviluppa nel saggio su *La teoria pura del diritto e i suoi critici* si conclude con l'affermazione che «il *punctum dolens* della dottrina kelseniana è la teoria della soggettività o irrazionalità dei

<sup>48</sup> *Ibi*, p. 161.

<sup>49</sup> Questa articolazione (e, potremmo dire, "unità dei distinti") tra formalismo giuridico e idea di una giustizia, fondata sulla pace e sulla libertà, si ritrova esposta in maniera sistematica nelle lezioni di filosofia del diritto che Bobbio tenne nel 1953, ora riproposte nel volume: N. BOBBIO, *Teoria della giustizia*, Aragno, Torino 2012.

valori»<sup>50</sup>. Bobbio, certo, non ignora che Kelsen, nei suoi scritti per una teoria della democrazia, ha espresso chiaramente il suo orientamento ideale, ma ritiene che, in Kelsen, vi sia una teoria della a-valutatività del diritto che, in un saggio del 1981, accosterà alla riflessione di Weber. Egli vede, in entrambi, una visione dei processi di razionalizzazione dello Stato moderno che li porta a ignorare la necessità di una giustificazione etico-sociale dell'agire politico e dello stesso diritto<sup>51</sup>. Kelsen avrebbe, invece, potuto utilizzare la stessa idea di una Norma Fondamentale come un principio etico-politico costituente. Anzi, proprio perché essa è tale, *non* si identifica con la pura fatticità della Forza, come, invece, pensa Capograssi. Ed è rivendicando la funzione costituente della Norma Fondamentale che Bobbio può osservare:

Il Capograssi sostiene che tutta la costruzione kelseniana è così solida solo perché poggia su alcuni presupposti, e che questi presupposti non sono soltanto delle ipotesi di lavoro utili alla ricerca, ma si fondano su una vera e propria concezione della realtà. E che questa concezione è che *il diritto è forza*<sup>52</sup>.

Le argomentazioni di Capograssi, secondo Bobbio, rinviano a una concezione giusnaturalistica del diritto che confonde «il criterio di validità e il criterio di giustificazione del diritto», e aggiunge che il Kelsen

si limita a dire che il diritto esiste (indipendentemente dal fatto che sia giusto o ingiusto) solo quando la norma, oltre che valida, è anche efficace (il cosiddetto principio di effettività). Non si potrebbe mai trarre dalla concezione kelseniana il principio che il diritto è giusto in quanto è comandato, perché da nessun passo del Kelsen si può trarre la conclusione che il diritto, il quale esiste in quanto è comandato (e fatto valere colla forza), sia anche giusto<sup>53</sup>.

Dunque, l'insoddisfazione di Bobbio per la soluzione kelseniana nasce dal fatto che il giurista viennese lascia aperto il problema del che cosa fondi e legittimi il sistema normativo e l'ordinamento giuridico, con la

<sup>50</sup> N. BOBBIO, *La teoria pura del diritto e i suoi critici*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», (1954), 8 pp. 356-377, poi ristampato in Id., *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1955, pp. 75-107. Il saggio è ora in Id., *Diritto e potere*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1992. Utilizzo quest'ultima edizione. La citazione è alla p. 39.

<sup>51</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Max Weber e Hans Kelsen*, «Sociologia del diritto», (1981) 8, pp. 135-154, ora in Id., *Diritto e potere*, cit., pp. 159-177.

<sup>52</sup> N. BOBBIO, *La teoria pura del diritto ecc.*, cit., p. 24. Per la posizione di Capograssi si veda: *Impressioni su Kelsen tradotto*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», (1952), 4, pp. 767-810, poi in Id., *Opere*, vol. V, Giuffrè, Milano 1959, pp. 311-356.

<sup>53</sup> N. BOBBIO, *La teoria pura del diritto*, cit., pp. 25-26.

conseguenza che la stessa funzione costituente della Norma Fondamentale non viene esplicitata. L'esigenza di superare i limiti teorici di Kelsen non comporta, però, il recupero del giusnaturalismo come *ideologia* (come idea di una fondazione del diritto su valori assoluti e trascendenti), ma sollecita il pieno recupero di quelle ragioni etiche e sociali che, dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale e dopo l'olocausto, si erano manifestate come una "rinascita del giusnaturalismo"<sup>54</sup>.

Il bisogno di affermare un metodo di indagine analitico del diritto nasceva, come abbiamo visto, dalla necessità di assicurare l'autonomia della scienza giuridica rispetto alla politica, alla morale e alla religione. La struttura epistemologica del positivismo giuridico – a differenza del neo-idealismo e del "naturalismo" che sottoponevano la scienza giuridica a principi e metodi ad essa esterna – assicurava tale autonomia. Alla fine degli anni Cinquanta, tale opera di modernizzazione della scienza giuridica e della filosofia del diritto poteva dirsi compiuta<sup>55</sup>. Il giuspositivismo aveva acquisito una presenza, se non dominante, assai significativo nell'ambito delle discipline giuridiche. Si trattava, ora, di riaffermare quei principi democratici che il diritto era chiamato a difendere. E, sotto questo profilo, era possibile recuperare e riassorbire il "nocciolo *razionale*" del giusnaturalismo. Affermare l'autonomia della scienza del diritto non poteva significare cadere in una sorta di *agnosticismo etico*. E Bobbio non dimenticava la lezione di Capitini e di Calogero: la difesa dell'individuo sociale (o persona-valore) era da considerare come il principale fine del diritto.

I saggi raccolti in *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*<sup>56</sup>, nonché i corsi universitari su *Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant* (1957) e su *Locke e il diritto naturale* (1963)<sup>57</sup>, segnano, a mio avviso, un comples-

<sup>54</sup> Per una prima analisi della "rinascita del giusnaturalismo" sono da vedere i testi di G. RADBRUCH, *Propedeutica alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1964; A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *La dottrina del diritto naturale*, V. FROSINI (traduzione italiana a cura di), Edizioni di Comunità, Milano 1954 (1a ed.: London 1951); L. STRAUSS, *Diritto naturale e storia*, N. PIERRI (traduzione italiana a cura di), Melangolo, Genova 1990 (1a ed.: Chicago 1953); G. FASSÒ, *La legge della ragione*, il Mulino, Bologna 1964.

<sup>55</sup> Il convegno tenutosi a Villa Serbelloni, Bellagio, tra il 4 e il 18 settembre 1960, al quale parteciparono, tra gli altri, Bobbio, Treves, Hart e Ross può essere considerato come il momento di maggiore espansione del giuspositivismo nella cultura giuridica italiana.

<sup>56</sup> Il volume, pubblicato nel 1965 presso le Edizioni di Comunità, è stato riedito, a cura di L. FERRAJOLI, presso l'editore Laterza, Bari 2011. Contiene saggi pubblicati tra il 1957 e il 1964.

<sup>57</sup> I corsi furono pubblicati dall'editore Giappichelli di Torino, rispettivamente nel 1957 e nel 1963. Ma su Kant e su Locke, di Bobbio, si vedano anche i saggi: N. BOBBIO, *Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant*, in AA.VV., *Studi in onore di Emilio Crosa*,

sificarsi e un arricchirsi della visione bobbiana del positivismo giuridico. L'accento non è più posto sull'analisi formale della struttura giuridica ma sull'articolarsi dello stesso discorso giuridico nella prospettiva di un sistema politico democratico. L'attenzione di Bobbio si sposta dalla scienza giuridica all'analisi dei sistemi politici e la stessa analisi giuridica viene resa più chiara e netta da questa nuova prospettiva teorica.

Il recupero del “nocciolo razionale” del giusnaturalismo è, a mio avviso, rintracciabile soprattutto nel saggio su *Il giusnaturalismo come teoria morale*<sup>58</sup>. Qui, ribadito il rifiuto di una teoria “oggettivistica” della morale secondo cui il diritto deve discendere da leggi della natura *oggettive e universali*, Bobbio riconosce che il giusnaturalismo ha avuto il merito di aver insistito sulla necessità di una teoria dei *limiti* del potere statale. Questi limiti, però, non possono essere fissati da «norme superiori alla volontà umana», anzi: devono essere fissati entro gli stessi ordinamenti giuridici. Scrive Bobbio:

Dall'esigenza di uno stato limitato dalla legge naturale sono nati il costituzionalismo moderno contro il machiavellismo, contro le teorie della ragion di stato e del diritto divino dei re, contro l'assolutismo paternalistico e quello hobbesiano [...] Orbene, ciò che oggi rinasce col nome di giusnaturalismo è la perenne esigenza, particolarmente intensa nei periodi di gerre esterne e interne, che la vita, alcuni beni e alcune libertà dell'individuo siano protette giuridicamente contro la forza organizzata di coloro che detengono il potere.<sup>59</sup>

E così prosegue:

Ciò che rinasce continuamente è il bisogno di libertà contro l'opposizione, di uguaglianza contro la disuguaglianza, di pace contro la guerra. Ma questo bisogno nasce indipendentemente da ciò che i dotti pensano sulla natura dell'uomo. Più che di una rinascita del giusnaturalismo, dunque, si dovrebbe parlare del ritorno di quei valori che rendono la vita umana degna di essere vissuta<sup>60</sup>.

Di fronte ai sostenitori di una “rinascita del giusnaturalismo” Bobbio non si limita a respingere l'accusa di statalismo, spesso rivolta al giuspo-

Giuffrè, Milano 1960, vol. I, pp. 221-235 (poi ripubblicato, con il titolo *Kant e le due libertà*, in N. BOBBIO, *Da Hobbes a Marx*, cit., pp. 147-163) e *Studi lockiani*, in «Rivista storica italiana», 1965, LXXVII, pp. 96-130 (poi in N. BOBBIO, *Da Hobbes a Marx*, cit., pp. 75-128).

<sup>58</sup> Si tratta del cap. VIII di N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Laterza, Bari 2011.

<sup>59</sup> *Ibi*, p. 167.

<sup>60</sup> *Ibi*, pp. 169-170.

sitivismo, ma mostra come questo abbia assimilato «quei valori che rendono la vita umana degna di essere vissuta». Il diritto nasce dal bisogno di libertà, di uguaglianza e di pace. Se la teoria oggettivistica della morale non può essere soddisfacente, non lo può essere neppure un positivismo giuridico che metta tra parentesi quel bisogno. D'altra parte, la stessa origine storica del positivismo giuridico dal giusnaturalismo (come la filosofia politica di Hobbes attesta) dimostra che il diritto e la scienza giuridica devono rispondere alla necessità di difendere la libertà e la dignità della persona umana. Posta la persona come principio fondamentale, la scienza del diritto non può rinchiudersi nell'analisi formale dell'ordinamento e delle norme, ma deve misurare i suoi compiti e orientare la sua attività in funzione della realizzazione di quel principio. L'indagine scientifica deve, allora, passare dall'analisi della *struttura* del diritto all'analisi della sua *funzione*<sup>61</sup>. E il diritto positivo deve essere misurato sulla sua capacità di affermare i diritti fondamentali dell'«individuo sociale». Se così non fosse, quali ragioni scientifiche potrebbero autorizzare la critica del sistema giuridico sovietico? Non è anch'esso un ordinamento giuridico formalizzato e «coerente»?<sup>62</sup>

Non basta, allora, riconoscere la positività del diritto o immaginare che l'ordinamento giuridico possa limitare la sovranità statale, occorre spostare l'indagine dall'analisi della struttura dell'ordinamento giuridico all'analisi della sua funzione sociale; occorre elaborare una teoria dei meccanismi che presiedono alla conquista e al funzionamento del potere: *una teoria generale della politica*. Gli studi bobbiani sulla «scienza politica» dei Mosca e dei Pareto nascono da questa esigenza di definire una teoria del potere. Nascono dal bisogno di elaborare una scienza in grado di guardare al di là dell'ordinamento giuridico; di trascenderlo, per coglierne la genesi e le finalità<sup>63</sup>. Rispetto a Kelsen, v'è, nella riflessione

<sup>61</sup> È in questa direzione che, a partire dalla fine degli anni '60, Bobbio svilupperà la sua ricerca. Cfr. i saggi raccolti in N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1977.

<sup>62</sup> Nel già ricordato saggio su *La teoria pura del diritto e i suoi critici*, analizzando le tesi del giurista sovietico Vischinskij, Bobbio osserva che, per quanto lo stesso Vischinskij si affretti nell'affermare che la sua elaborazione non ha nulla a che fare con quella dei normativisti, tuttavia «non ci si può sottrarre all'impressione che tra il punto di vista degli avversari, respinti a parole, e il suo sia intervenuta l'assimilazione della teoria positivisticamente normativa, per cui il diritto è norma statutale coattiva, e di cui la teoria del Kelsen è stata la più coerente espressione, e insomma che il ritorno alla legalità sovietica sia avvenuto passando attraverso la strada regia della dottrina normativistica» (*Diritto e potere*, cit., pp. 34-35).

<sup>63</sup> Sul percorso compiuto da Bobbio verso una «teoria generale della politica» si veda M. BOVERO, *Introduzione*, in N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino 1999.

di Bobbio, uno accentuato interesse per la definizione di una teoria del potere (e dello Stato) che guarda al di là dell'ordinamento giuridico e che, appunto, non riduce lo Stato al suo ordinamento giuridico. V'è l'interesse a una *difesa dell'individuo sociale attraverso gli strumenti della democrazia*, perché, in definitiva, è tale difesa che giustifica e fonda l'ordinamento giuridico. Rispetto ad essa si misurano le leggi.

Per queste ragioni Bobbio non si lascerà mai tentare dal ridurre lo Stato al suo ordinamento giuridico; a quello Stato-Forza che Capograssi rinfaccia a Kelsen. Anzi, respingerà qualsiasi forma di statolatria. Egli sa bene che non vi può essere «un diritto senza Stato» (un ordinamento giuridico senza Stato). È l'esistenza dello Stato che assicura la *effettività del diritto*. Ma la necessità della esistenza di uno Stato come strumento indispensabile per dare effettività alle leggi non può legittimare uno Stato assoluto; non può annullare l'idea che la sovranità dello Stato debba essere definita e limitata dalle leggi.



DIPARTIMENTO DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

**ANNALI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA**

NUOVA SERIE - ANNO III - 3/2015

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215

e-mail: [editoriale.dsu@educatt.it](mailto:editoriale.dsu@educatt.it) (produzione)

[librario.dsu@educatt.it](mailto:librario.dsu@educatt.it) (distribuzione)

redazione: [rivista.annalistoria@unicatt.it](mailto:rivista.annalistoria@unicatt.it)

web: [www.educatt.it/libri/ASMC](http://www.educatt.it/libri/ASMC)

ISSN 1124 - 0296



9 788893 351027